

N. 2372

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore PINGGERA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 APRILE 1997

—————

Norme per l’istituzione e la regolamentazione delle case da
gioco sul territorio nazionale

—————

ONOREVOLI SENATORI. — Nonostante la grande dimensione del Paese, le case da gioco sono concentrate al nord e non esistono altri luoghi in cui sia possibile il gioco d'azzardo con tutte le garanzie ed i controlli stabiliti dalla legge.

Contemporaneamente, nel Paese si è diffuso notevolmente il gioco d'azzardo clandestino, sia in bische nelle grandi città, sia in locali di vario genere, come alberghi e ristoranti.

È inutile ricordare che il gioco clandestino è fonte di notevoli proventi per la malavita che tende ad organizzarlo e comporta gravi rischi per tutti coloro che lo praticano senza avere alcuna garanzia. Inoltre, è diffusissimo da parte degli italiani il ricorso a sale da gioco collocate in Paesi vicini, come l'Austria, la Francia, il Principato di Monaco, la Svizzera, la Germania e la ex-Jugoslavia, con conseguente notevole esportazione di valuta italiana.

Con la presentazione di questo disegno di legge si vuole superare una situazione di anacronistica disparità di trattamento con alcuni comuni, attualmente sedi di case da gioco, che usufruiscono di notevoli proventi con i relativi e ben immaginabili vantaggi turistici.

Si ritiene, inoltre, che l'apertura di nuove case da gioco pubbliche sul territorio dello Stato possa dare un notevole colpo alla malavita organizzata, che gestisce le bische clandestine e che, allo stesso tempo, possa favorire il reperimento di fondi molto utili per lo sviluppo turistico, artistico e culturale di alcune zone del Paese.

Esiste oggi l'esigenza, sempre più pressante, di pervenire ad una legge organica che regolamenti il gioco d'azzardo, riconoscendone la legittimità a condizioni predefinite.

Vi è la necessità di una riforma capace di regolamentare un settore, così come è già

stato fatto da tutti i nostri *partner* europei, superando reticenze di carattere morale, perchè coerentemente allora, per le stesse ragioni, dovrebbero essere vietate tutte le forme di gioco d'azzardo, compreso il totocalcio, il totip, le lotterie, eccetera.

Oltretutto, nei Paesi confinanti con l'Italia esiste da anni una regolamentazione del gioco d'azzardo che consente l'esistenza di case da gioco in un numero non limitato a poche eccezioni. Questo fatto determina un «grande esodo», una sorta di turismo da esportazione che sottrae al mercato interno flussi turistici e di danaro significativi, che vanno ad arricchire località turistiche e termali estere, potenziandone ulteriormente le capacità concorrenziali nei confronti di quelle italiane, ingiustamente private di questa particolare forma di finanziamento integrativo.

È evidente che il presente disegno di legge deve tendere, soprattutto, a potenziare e sviluppare il turismo, che da anni si trova in una fase di stallo assai pericolosa, aggravata da tante situazioni contingenti che mettono a dura prova la capacità della nostra offerta turistica di confrontarsi con successo con la concorrenza dei *partner* europei e non, adeguandosi, al contempo, ad una domanda sempre più esigente.

Ricollegandoci alla storia delle case da gioco italiane bisogna ricordare che prima del 1945, in forza di apposite autorizzazioni, se ne registrava la presenza nei comuni di Merano, Bagni di Lucca, San Pellegrino Terme, Acqui Terme, Anzio, Arco, Grado, Gardone Riviera e Taormina, i quali, giustamente, reclamano che venga loro riconosciuto il diritto di priorità alla riapertura della casa da gioco. Inoltre, la ripartizione geografica di queste autorizzazioni «storiche» rispecchiava già un criterio di equilibrio territoriale che è ancora valido tuttora. Le zone turistiche e termali, le città italiane

di tradizione e prestigio turistico, devono poter contare su servizi ed opportunità in linea con il rinnovamento generale della società, tesa ad evolversi nella richiesta di attrezzature alberghiere complete di tutto e destinate a tutti. Come per le città turistiche, si deve perseguire in maniera adeguata l'incentivazione delle stazioni climatiche e termali. A fronte di questa situazione, è noto che in molti Paesi europei si abbina all'attività turistica vera e propria l'esercizio delle case da gioco. A titolo esemplificativo, si possono citare a caso Seefeld, Kitzbühel, Baden Baden, Digione, Evian-Les-Bains, Velden, Umago, Nova Gorica, eccetera, con il conseguente flusso continuo di valuta pregiata.

Da ciò si desume che la casa da gioco va considerata come essenziale attrattiva turistica e, quindi, come un valido strumento per l'incentivazione dei flussi turistici e del conseguente sviluppo economico.

Il fenomeno del malcostume e della malavita, verificatosi in passato in concomitanza all'apertura di case da gioco, è dovuto in particolar modo all'assenza di precise norme regolarizzanti i giochi d'azzardo. Le case da gioco vanno poste sotto il severo controllo degli enti pubblici, con garanzie di imparzialità e con proventi finalizzati al decollo turistico di zone significative del Paese.

Non vale neppure l'obiezione che nelle case da gioco si ricicla il danaro sporco. A questo proposito, i regolamenti regionali possono prevedere per il servizio cassa gli stessi meccanismi utilizzati dalle banche per evitare tale fenomeno.

Tutte queste considerazioni giustificano ampiamente la presentazione di questo disegno di legge. Essa - e questo è un punto qualificante - tende ad una distribuzione regionale delle case da gioco. Si propone di affidare alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle case

da gioco, la cui titolarità deve necessariamente spettare all'amministrazione comunale, che potrà gestirla direttamente o tramite aziende municipalizzate, ovvero tramite società a capitale misto od anche costituite solo da capitale privato, in cui però i soli privati devono ottenere obbligatoriamente la nulla-osta delle autorità regionali o provinciali competenti, allo scopo di evitare l'inserimento di soggetti a rischio.

Sono stati, inoltre, previsti particolari criteri di selezione per consentire alle singole regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano di dotarsi di autonomi regolamenti di disciplina per l'esercizio delle case da gioco in materia di tutela dell'ordine pubblico e della moralità, nonchè in materia di correttezza della gestione amministrativa e di controllo.

Pare opportuno, inoltre, prevedere una deroga per le regioni che non abbiano un numero di abitanti superiore ad un milione, in modo che ogni regione e provincia autonoma possa disporre di almeno una casa da gioco. Una distribuzione delle case da gioco così predisposta appare giusta ed equa in quanto si prefigge le seguenti e fondamentali finalità:

- a) eliminazione della sperequazione oggi esistente;
- b) agevolazione della lotta contro le bische clandestine;
- c) contributo allo sviluppo turistico e termale di località che abbiano titoli e meriti nel settore;
- d) risoluzione dei problemi assillanti vaste zone turistiche nell'ambito della programmazione regionale o provinciale.

È nell'auspicio del proponente che l'approvazione del presente disegno di legge, in sintonia con quanto espresso nella sentenza n. 152 del 1985 dalla Corte costituzionale, sia rapida e costituisca strumento di immediata ristrutturazione in una materia che il legislatore ha, per anni, ignorato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È data facoltà ad ogni regione ed alle province autonome di Trento e di Bolzano di autorizzare l'apertura di case da gioco, su richiesta del sindaco del comune interessato ed in deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale.

2. Le regioni nel cui territorio è già istituita una casa da gioco possono comunque esercitare la facoltà di cui al comma 1; non è tuttavia consentita l'apertura di più di una casa da gioco nelle regioni con popolazione inferiore ad un milione di abitanti. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano è consentita l'apertura di una casa da gioco in ciascuna di tali province.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa congiuntamente a due comuni della stessa regione, con criteri di alternanza stagionale e con limitazione periodica dell'esercizio delle rispettive case da gioco.

Art. 2.

1. In caso di richiesta di apertura di case da gioco da parte di più comuni, la scelta della località in cui ubicare la casa da gioco deve essere attuata dando preferenza ai comuni:

a) nei quali in passato sia stata istituita una casa da gioco;

b) che abbiano la disponibilità di un complesso immobiliare da destinare a sede della casa da gioco;

c) che abbiano la distanza maggiore dai comuni che già sono sede di case da gioco;

d) che siano ubicati in una zona a grande vocazione turistica;

e) che siano centro termale di primario interesse regionale e nazionale;

f) che siano stati sede di azienda autonoma di cura e, successivamente, di azienda di promozione turistica da oltre venti anni;

g) che non siano capoluoghi di provincia.

2. La disposizione cui alla lettera g) del comma 1 non si applica al comune di Venezia.

3. La richiesta di autorizzazione all'apertura della casa da gioco è approvata, a maggioranza assoluta, dal consiglio comunale o provinciale ed è inoltrata dal sindaco al presidente della giunta regionale o provinciale, corredata da una relazione illustrativa dei requisiti di cui al comma 1.

Art. 3.

1. L'autorizzazione all'apertura della casa da gioco è rilasciata con decreto del presidente della giunta regionale o provinciale, non può eccedere la durata di venti anni ed è rinnovabile alla scadenza.

Art. 4.

1. Il presidente della giunta regionale o provinciale emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento concernente la disciplina e l'esercizio delle case da gioco.

2. Il regolamento di cui al comma 1 reca disposizioni atte a garantire e disciplinare:

a) la tutela dell'ordine pubblico;

b) le norme per l'accesso alla casa da gioco ed il divieto di frequentazione per i residenti e per particolari categorie di cittadini, per motivi di età, di ordine sociale o collegati alle funzioni esercitate dai medesimi, nonchè per i soggetti notoriamente deediti all'esercizio professionale del gioco;

c) le specie ed i tipi di giochi che possono essere autorizzati; nella casa da gioco è comunque ammesso il gioco con *slot machine*;

d) i giorni in cui, per speciali ricorrenze o festività, sia fatto divieto di esercitare il gioco;

e) le misure idonee ad assicurare la correttezza della gestione amministrativa ed il controllo delle risultanze della stessa da parte degli organi competenti;

f) le modalità e la disciplina per le eventuali concessioni a terzi della gestione della casa da gioco, precisando:

1) le garanzie da assumere da parte del comune concedente e le cauzioni dovute dal concessionario, che non devono comunque essere inferiori al 10 per cento del capitale sociale del concessionario stesso;

2) le qualità morali e le condizioni economiche reali che devono possedere il concessionario ed il personale addetto;

3) le disposizioni per il regolare versamento al comune degli importi stabiliti per la concessione ed i relativi controlli, con l'indicazione di una quota minima obbligatoria;

4) la possibilità di revoca da parte dell'amministrazione comunale della concessione stessa, senza obbligo alcuno di risarcimento di danno o di indennizzo, quando risulti comprovata la mancata ottemperanza del concessionario alle condizioni previste dalla concessione;

5) la disciplina delle disposizioni cautelari atte ad assicurare la regolarità dell'esercizio della casa da gioco e delle attività che vi si svolgono.

Art. 5.

1. La titolarità dell'esercizio della casa da gioco di nuova istituzione spetta al comune nel cui territorio essa insiste ovvero, nel caso previsto al comma 3 dell'articolo 1, ai due comuni, secondo le modalità stabilite al medesimo comma.

2. L'esercizio della casa da gioco può essere gestito direttamente dal comune o da due comuni, ai sensi del comma 1, attraverso un'azienda municipalizzata o per mezzo di una società mista a prevalente capitale pubblico, ovvero attraverso una società italiana od avente sede in uno Stato membro della Unione europea, che gestisce l'esercizio in regime di concessione rilasciata dal comune o dai due comuni ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, e del regolamento di cui all'articolo 4.

3. La concessione di cui al comma 2 può essere rilasciata alla società in possesso dei seguenti requisiti:

a) che sia costituita in società di capitali;

b) che nessun azionista possieda una partecipazione superiore al 20 per cento del capitale sociale o, comunque, rivesta un ruolo di particolare preminenza all'interno della società;

c) che abbia un capitale sociale non inferiore a 15 miliardi di lire.

Art. 6.

1. I dipendenti dei concessionari di cui all'articolo 5, comma 2, non possono possedere azioni o quote della società. Ogni forma di partecipazione dei dipendenti all'utile della società concessionaria è vietata. Non è consentito che i dipendenti partecipino al gioco ed accettino emolumenti dai giocatori, salvo quelli che sono destinati alla generalità dei dipendenti e che devono essere depositati in appositi contenitori.

Art. 7.

1. La società concessionaria di cui all'articolo 5 è tenuta a corrispondere un contributo al comune competente. Tale contributo è calcolato in base ai ricavi complessivi annuali derivanti dall'attività di gioco, ed è distinto in proventi di *roulette* francese, *baccarat* e *chemin de fer*, e proventi deri-

vanti da altri giochi d'azzardo. I ricavi complessivi annuali sono costituiti da tutti i proventi derivanti dall'attività di gioco, ed in particolare dalle puntate, detratte le somme corrisposte ai vincitori nell'anno solare.

2. Il contributo di concessione di cui al comma 1 ammonta:

a) per i ricavi complessivi annuali da *roulette* francese, *baccarat* e *chemin de fer* al 60 per cento delle corrispondenti entrate;

b) per i ricavi da altri giochi d'azzardo al 50 per cento del totale delle entrate.

3. Il contributo di concessione è corrisposto al comune competente entro il decimo giorno del secondo mese successivo al mese di ricavo. Entro la stessa data la società concessionaria deve presentare al comune il relativo rendiconto.

Art. 8.

1. Il presidente della giunta regionale o provinciale, in caso di violazioni delle disposizioni della presente legge o del regolamento di cui all'articolo 4, nonchè in caso di turbamento dell'ordine pubblico o della morale, può disporre l'immediata sospensione dell'esercizio della casa da gioco.

2. In caso di recidiva, il presidente della giunta regionale o provinciale può disporre la revoca dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 1.

3. Qualora, per i motivi di cui al comma 1, sia disposta la sospensione dell'esercizio di una casa da gioco, il presidente della giunta regionale o provinciale può nominare un commissario per la gestione straordinaria della stessa.

4. Le case da gioco sono considerate locali pubblici ai fini delle leggi di polizia.

Art. 9.

1. Sono fatte salve le autorizzazioni concesse per le case da gioco in attività aventi

sedi nei comuni di Venezia, San Remo, Campione d'Italia e Saint Vincent.

2. I comuni di cui al comma 1 sono tenuti all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 10.

1. Al primo comma dell'articolo 25 della legge 11 dicembre 1984, n. 848, le parole: «oltre lo stretto di Gibilterra ed il Canale di Suez.», sono sostituite dalle seguenti: «fuori dalle acque territoriali verso Paesi esteri.».

2. Per l'esercizio e la gestione delle case da gioco su navi passeggeri battenti bandiera italiana, in navigazione fuori dalle acque territoriali verso Paesi esteri, le società armatoriali interessate richiedono apposita autorizzazione al Ministro dell'interno, che la rilascia d'intesa con il Ministro dei trasporti e della navigazione.

3. I *croupier* delle case da gioco operanti su navi battenti bandiera italiana sono soggetti, per quanto riguarda il trattamento economico, normativo e le mansioni, ad uno specifico contratto stipulato tra i Ministeri competenti, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito delle case da gioco e gli organi preposti alla tenuta dell'albo professionale nazionale dei *croupier*.

Art. 11.

1. Nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, è istituita la Direzione centrale per il controllo degli ippodromi e delle case da gioco.

2. La Direzione centrale di cui al comma 1 istituisce un nucleo speciale di polizia composto da personale della Polizia di Sta-

to, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza con compiti di prevenzione, di polizia giudiziaria e di informazione per il controllo degli ippodromi, delle case da gioco e di tutti i giochi autorizzati ai sensi della legislazione vigente.

3. Al fine dei controlli di cui al comma 2, nonchè dell'esercizio dell'azione penale contro il gioco d'azzardo clandestino, la Direzione centrale di cui al comma 1, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 4, ed avvalendosi del nucleo speciale di polizia di cui al comma 2:

a) ispeziona tutti i locali in cui si svolge il gioco d'azzardo autorizzato ed i locali in cui sono fabbricate, vendute e distribuite le attrezzature per il gioco, sequestrando ed asportando attrezzature e documenti per fini di indagini ed accertamenti, informando in merito la regione o la provincia autonoma competenti;

b) verifica, per conto della regione o della provincia autonoma, le qualifiche e le qualità morali di tutti i soci e degli amministratori delle società concessionarie;

c) tiene sotto osservazione e controllo, anche dal punto di vista fiscale, tutti i soci e gli amministratori delle società che gestiscono case da gioco, nonchè tutti i soggetti comunque coinvolti, in maniera diretta od indiretta, nella gestione di case da gioco, nell'attività di scommessa negli ippodromi od in qualunque altra struttura ove si eserciti il gioco d'azzardo, informando, in merito, la regione o la provincia autonoma competenti.

4. Le notizie sui frequentatori delle case da gioco comunque acquisite attraverso i controlli di cui al presente articolo non possono in alcun modo essere utilizzate a fini fiscali nei confronti dei frequentatori stessi.

5. Il nucleo speciale di polizia di cui al comma 2 è affiancato da un nucleo tecnico-amministrativo incaricato del controllo e della verifica del regolare svolgimento dei giochi consentiti, dei bilanci e dei libri sociali e contabili della società concessionaria-

ria, anche ai sensi delle disposizioni di cui al comma 3. Il nucleo tecnico-amministrativo ha libero accesso a tutte le case da gioco e può prendere visione di qualsiasi dato contabile od amministrativo, ove lo ritenga necessario.

